



## **COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO**

**(Città Metropolitana di Reggio Calabria)**

**Sede: -Piazza Municipio – 89000 CARAFFA DEL BIANCO (RC) - Tel. 0964/956001-Fax  
0964/956091**

### **ORDINANZA**

**n. 10 del 03 aprile 2020  
protocollo 1058 del 03.04.2020**

**Oggetto: Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Divieto di accesso al Cimitero consortile (art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)**

### **IL SINDACO**

Richiamata la propria Ordinanza n. 7 del 17/03/2020 con la quale veniva inibito l'accesso al pubblico al cimitero consortile di Caraffa del Bianco sino al 03/04/2020;

Viste le ordinanze n. 23 del 31/03/2020 e n. 25 del 03/04/2020 del Presidente della Regione Calabria;

Considerato che il progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di adottare ogni possibile e ulteriore misura finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia;

Considerato che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, occorre evitare assembramenti e contatti ravvicinati fra le persone anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Ritenuto pertanto che si ritiene necessario disporre il divieto di accesso al Cimitero Consortile presente sul territorio comunale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Tenuto conto che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Dato atto che dell'adozione del presente provvedimento sarà data informazione al Prefetto di Reggio Calabria;

## **ORDINA**

La prosecuzione della chiusura e conseguente divieto di accesso al Cimitero Consortile presente sul territorio comunale fino al 13/ 04/2020 ad esclusione dei casi di tumulazione.

## **DEMANDA**

al Responsabile del Servizio tecnico di verificare l'avvenuta esecuzione della presente ordinanza;

## **AVVERTE**

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 C.P.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- b) sia trasmessa a comuni limitrofi, per la più ampia diffusione possibile;
- c) sia comunicata al Servizio Tecnico ..

*Dalla Casa Comunale, 03 aprile 2020*

*Il Sindaco*

*Avv. Stefano Umberto Marrapodi*

